
Azienda U.S.L. PESCARA
Regolamento per la gestione del
contenzioso civile, del lavoro, penale,
amministrativo, contabile, tributario

Indice

CAPO I – Ambito di applicazione -

Art. 1

Oggetto

Art. 2

Funzioni Affari Legali

Art. 3

Rappresentanza in giudizio

CAPO II - Affidamento incarichi -

Art. 4

Mandato alle liti

Art. 5

Onorari

CAPO III - Tutela Legale -

Art. 6

Patrocinio Legale

Art. 7

Adempimenti del dipendente all'inizio del procedimento giudiziario

Art. 8

Adempimenti dell'Azienda: autorizzazione e diniego del patrocinio legale e rimborso spese legali

Art. 9

Responsabilità civile verso terzi

Art. 10

Tutela della riservatezza

CAPO IV - Disposizioni finali -

Art. 11

Modifiche al Regolamento

Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

Modulistica

Appendice Normativa

CAPO I
Ambito di applicazione
Art.1
(Oggetto)

1. Il presente Regolamento individua presupposti, criteri, modalità, forme e termini dell'attività amministrativa della U.O. Affari Legali rispetto ai procedimenti di natura contenziosa (civili, del lavoro, penali, amministrativi, contabili e tributari) in cui sono coinvolti come parti l'Azienda e/o i propri dipendenti e, segnatamente, disciplina:

a) il complesso delle funzioni preordinate a consentire la migliore tutela dei diritti e degli interessi dell'Azienda innanzi alle diverse competenti sedi (giudiziali ed extragiudiziali);

b) i rapporti con la compagnia assicuratrice con la quale è stata stipulata apposita polizza a tutela dei dipendenti per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio;

c) i procedimenti conferitivi di incarico per la difesa e la rappresentanza dell'ente nei giudizi civili, del lavoro, penali, amministrativi, contabili e tributari;

d) i procedimenti conferitivi di incarico rispetto a giudizi civili, contabili penali a carico di dipendenti o amministratori per i quali l'ente assuma gli oneri di difesa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali;

e) l'assistenza legale alle altre articolazioni Aziendali;

f) la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio della struttura.

2. L'azione amministrativa posta in essere in tali ambiti, in particolare, deve: perseguire i fini determinati dal presente Regolamento; ispirarsi ai criteri di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza previsti in materia di procedimento amministrativo dall'ordinamento giuridico vigente; ammettere il trattamento dei dati personali dei soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi.

Art.2
(Funzione Affari Legali)

1. La U.O. Affari Legali, rispetto ai singoli procedimenti contenziosi:

a) intrattiene, per conto dell'Amministrazione, i rapporti con il professionista incaricato, fornendo al medesimo ogni utile supporto;

b) cura la raccolta di tutti gli atti opportuni e necessari per la tutela dell'Azienda presso gli uffici che ne siano in possesso, mettendoli a disposizione del fiduciario designato nei tempi richiesti dalle esigenze difensive e dalla natura della controversia;

2. La U.O. Affari Legali, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio per i quali è attiva l'apposita polizza assicurativa, acquisita la denuncia di sinistro da parte dell'interessato, provvede a darne tempestiva comunicazione al broker aziendale per l'apertura del sinistro. Per il resto valgono le indicazioni di cui al comma precedente.

3. E' fatto obbligo alle strutture che ne siano richieste di fornire alla U.O. Affari Legali le informazioni, i documenti e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione dei singoli procedimenti giudiziari ed extragiudiziali e a trasmettere sollecitamente ogni notizia in possesso inerente gli stessi.
4. L'Unità Operativa Affari Legali, compatibilmente con le esigenze di servizio, provvede all'assistenza legale ordinaria in favore delle strutture che compongono l'organizzazione aziendale.
5. La U.O. Affari Legali cura la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio di tutte le pratiche che rientrano nella propria competenza (specie di quelle di natura contenziosa) nel rispetto della legislazione vigente in materia e in maniera tale da assicurarne una adeguata conservazione anche attraverso strumenti e supporti informatici.
6. Nelle controversie di competenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, limitatamente al giudizio di primo grado, a mente di quanto dispone il vigente art.417 bis c.p.c., l'Amministrazione può essere rappresentata in giudizio da un proprio dipendente in possesso di appropriate conoscenze tecnico – professionali.

Art.3 (Rappresentanza in giudizio)

1. La rappresentanza in giudizio dell'Azienda spetta al legale rappresentante cioè al Direttore Generale e, in caso di assenza o impedimento, al sostituto facente funzioni.
2. La sottoscrizione della procura alla lite da parte del Direttore Generale a favore del professionista designato perfeziona la volontà di intentare un giudizio o di costituirsi in una controversia pendente.

CAPO II Affidamento incarichi Art.4

(Mandato alle liti)

1. I provvedimenti amministrativi per il conferimento degli incarichi alle liti sono proposti dalla U.O. Affari Legali avuto riguardo alla tipologia del procedimento giudiziario, alla materia oggetto di causa e alla sua complessità e importanza.
2. L'affidamento degli incarichi professionali ad avvocati esterni è consentito per le prestazioni e per le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro ovvero per conflitto di interessi e/o incompatibilità; è, altresì, consentito in ragione della specifica specializzazione richiesta dalla controversia ovvero in ragione della particolarità e grado di complessità della materia nonché in ragione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
3. Il professionista esterno deve essere scelto tra gli avvocati iscritti nell'apposito Albo interno di avvocati istituito con deliberazione n.°891 del 20.10.2009 e approvato con deliberazione m. 93/2010, distinto per aree di contenzioso (civile, del lavoro, penale, amministrativo, contabile).
4. Il provvedimento di conferimento dell'incarico ad avvocato esterno deve essere motivato in relazione alla tipologia del contenzioso; garantire per quanto possibile, una ripartizione paritaria ed equa degli incarichi tra i fiduciari attraverso il ricorso al principio della rotazione.
5. L'affidamento dell'incarico viene prontamente comunicato al legale. In occasione della prima comunicazione viene trasmesso anche copia del presente regolamento.
6. Il professionista è tenuto a comunicare, l'accettazione dell'incarico, che al contempo, rappresenta anche la formale dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle clausole previste nel regolamento.
7. L'accettazione dell'incarico comporta automaticamente rinuncia, per il professionista incaricato, ad assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda USL di

Pescara, o incarichi, anche di altra natura, che si pongano comunque in contrasto con gli interessi dell'amministrazione.

8. I professionisti incaricati sono tenuti a informare la U.O. Affari Legali delle iniziative e delle attività intraprese in ordine all'incarico ricevuto nonché del calendario ed esito di ciascuna udienza e, in particolare, ad inviare ogni memoria, comparsa o altro scritto redatto nell'esercizio del mandato conferito, in modo tale da mettere l'Amministrazione in condizione di conoscere e valutare l'andamento dei procedimenti e il corretto rispetto delle esigenze di generale tutela dell'ente.

9. L'ingiustificata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo costituisce giustificato motivo per la revoca dell'incarico professionale conferito. Si procede, altresì, alla revoca del mandato alle liti in occasione del verificarsi di comportamenti contrari al codice deontologico.

Art.5 (onorari)

1. L'Amministrazione procede al pagamento dei compensi professionali in favore del legale designato per la lite nella misura di quanto previsto nella delibera direttoriale n. 861/09.

2. L'incaricato, ai fini della liquidazione dei compensi professionali deve presentare una nota spese redatta conformemente ai criteri di cui alla citata delibera con esplicitazione di ogni singola voce di pagamento. In ogni caso, non si procede alla liquidazione di parcelle prive del dettaglio delle attività svolte, degli scritti difensivi prodotti e delle udienze presenziate.

3. La liquidazione delle competenze in favore del legale incaricato avviene dietro presentazione di fattura o prospetto di parcella ed è preceduta dal controllo formale in ordine alle modalità di redazione della stessa nonché sulla corrispondenza rispetto ai criteri di determinazione dei compensi stabiliti dall'Ausl con la delibera n. 861/09. Il mancato rispetto di tali principi impone all'Amministrazione di invitare il professionista a conformarsi e, in caso di persistente inerzia, alla liquidazione di ufficio, senza aggravio di oneri a carico dell'Azienda.

4. Nel caso in cui la sentenza disponga il pagamento delle spese competenze e onorari di lite in favore dell'Amministrazione e a carico della parte avversa, il legale incaricato nel giudizio è tenuto ad espletare ogni utile attività rivolta alla loro acquisizione.

5. In casi del tutto eccezionali, all'atto del conferimento dell'incarico, allorquando la peculiarità degli adempimenti processuali presenti costi cospicui e comunque documentati, può essere assegnato al professionista un anticipo con liquidazione da parte dell'Unità Operativa Affari Legali.

CAPO III Tutela legale Art.6 (patrocinio legale)

1. L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, gli oneri di difesa nella misura dei livelli minimi previsti dal vigente tariffario forense, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nella misura del minimo ordinistico. Tale ultima clausola si

applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Azienda, così come l'assunzione indiretta (rimborso), è limitata ad un solo legale.

4. Alla parcella quietanzata e con specificazione dell'attività defensionale svolta, il professionista deve allegare il parere di congruità espresso dal competente Consiglio dell'Ordine Professionale e la documentazione di causa (provvedimento conclusivo del giudizio, scritti e memorie).

5. L'Azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'ente per la sua difesa.

Art.7

(Adempimenti del dipendente all'inizio del procedimento giudiziario)

1. Il dipendente, sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, per non incorrere nelle decadenze previste dal presente Regolamento, deve:

a) comunicare immediatamente, e comunque non oltre 10 giorni dalla conoscenza legale dell'apertura legale del procedimento giudiziario, al Direttore Generale, salvo comprovato legittimo impedimento, l'inizio del detto procedimento;

b) allegare copia dell'atto giudiziario o di ogni altra documentazione ad esso relativa;

c) dichiarare, nella suddetta comunicazione, se intende avvalersi dell'assistenza legale dell'Azienda, ovvero indicare nominativamente un legale di fiducia;

d) dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, l'eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione, in tal caso dandone contestuale avviso all'Azienda ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.

2. I dipendenti che non osservino il descritto iter procedimentale nei tempi e con le modalità prescritte non potranno avvalersi dell'istituto contrattuale del patrocinio legale e quindi della possibilità di chiedere all'Azienda l'assunzione/rimborso di qualsivoglia onere difensivo.

Art.8

(Adempimenti dell'Azienda: autorizzazione e diniego del patrocinio legale e rimborso spese legali)

1. L'Azienda, ricevuta comunicazione da parte del dipendente dell'inizio del procedimento giudiziario con contestuale richiesta di avvalersi di legale fiduciario aziendale, deve preliminarmente valutare la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti e propri interessi e la propria immagine;

b) la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal dipendente.

c) l'assenza di conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Azienda.

2. L'Azienda, all'esito della valutazione di cui al comma precedente, comunica al dipendente:

a) l'autorizzazione alla diretta assunzione degli oneri di difesa a proprio carico, fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti i gradi del giudizio, qualora ne ritenga sussistenti i presupposti.

Qualora l'Azienda non sia però in grado di fornire un legale fiduciario, comunica l'autorizzazione ad avvalersi di un proprio legale;

b) il diniego di accoglimento dell'istanza di patrocinio legale con riserva, all'esito del procedimento giudiziario, di definitiva valutazione in merito, qualora non si ritengano sussistenti i presupposti legittimanti la richiesta, segnatamente sotto il profilo del conflitto d'interessi. Alla conclusione definitiva favorevole del giudizio, qualora venga accertata

l'insussistenza del conflitto di interessi inizialmente presunto, al dipendente verranno rimborsate, sussistendone le ulteriori condizioni, le spese legali sostenute nei limiti precisati nel presente regolamento.

3. L'Azienda, al favorevole definitivo esito del procedimento giudiziario penale a carico del dipendente, deve verificarne la conclusione con una sentenza assolutoria che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

4. Si è ammessi al rimborso delle spese legali, sussistendone i presupposti, qualora il processo penale sia definito con provvedimento di assoluzione ex art. 530 comma 1 c.p.p.:

- a) Perché il fatto non sussiste;
- b) Perché l'imputato non lo ha commesso;
- c) Perché il fatto non costituisce reato;
- d) Perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- e) Perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile.

5. Nelle ipotesi assolutorie di cui ai punti c), d) ed e), poiché ricorre l'eventualità che possano residuare, per la stessa condotta considerata penalmente non punibile, addebiti in sede disciplinare – per violazione dei doveri di servizio il cui rispetto è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente – e, comunque, conflitto d'interesse, l'Azienda procederà ad una puntuale autonoma valutazione dei presupposti di legge per riconoscere il patrocinio; analogamente avverrà nel caso di formula assolutoria ex art. 530 comma 2 c.p.p (perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste...), in considerazione del fatto che tale formula non crea certezza sull'inesistenza di un possibile conflitto d'interessi.

6. Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia) non legittimano al rimborso delle spese legali.

7. L'Azienda, ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente medesimo abbia contratto o risulti comunque beneficiario di polizze assicurative per il rischio "spese di lite giudiziaria" (o equivalenti diciture).

Art.9 (Responsabilità civile verso terzi)

1. Il dipendente, ove al procedimento giudiziario sia connessa richiesta di risarcimento danni da parte di terzi nei confronti suoi e/o dell'Azienda, deve:

- a) comunicare immediatamente, salvo comprovato legittimo impedimento, l'inizio del relativo procedimento giudiziario all'Azienda, al fine di permettere l'assunzione di qualsivoglia atto e/o provvedimento connesso e/o conseguente alla polizza assicurativa per la RCT in essere;
- b) allegare, alla suddetta comunicazione, copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;
- c) contestualmente, avvisare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., con apposita dichiarazione resa in base agli art. 47 e 76 D.P.R. n. 445\2000, dell'eventuale stipula di polizze in suo favore che potrebbero conferirgli diritto, in caso di richieste di risarcimento danni nei suoi confronti, ad ottenere rimborsi da compagnie di assicurazione o l'obbligo di queste ultime a tenerlo indenne.

2. L'Azienda, ove necessario, ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto per averlo tenuto indenne dalle richieste di risarcimento danni da parte di terzi e di ripetere le relative somme nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente medesimo abbia contratto e/o benefici di polizze assicurative per il rischio RCT.

Art.10 (Tutela della riservatezza)

1. L'Azienda, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.13 e 112 D.Lgs. n.196\2003, è autorizzata a effettuare il trattamento dei dati dei propri dipendenti per finalità di gestione

del rapporto di lavoro senza necessità di chiedere il consenso agli interessati. Nella gestione del rapporto rientra anche il patrocinio legale per il quale la relativa raccolta dati è finalizzata:

a) a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interesse, impedivo all'accoglimento dell'istanza;

b) ad attivare l'eventuale copertura assicurativa del rischio "spese di giudizio" presso Compagnie di Assicurazione, così come prescrivono i vigenti CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria, SPTA e del Comparto Sanità.

2. L'eventuale rifiuto del dipendente a fornire le informazioni (dati) che verranno richieste potrebbe comportare l'eventuale non accoglimento dell'istanza di patrocinio legale per mancanza di elementi necessari a valutarla compiutamente.

3. I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti, con le opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. Possono venire a conoscenza dei dati del dipendente il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e gli incaricati appositamente designati e incaricati ad effettuare le relative operazioni di trattamento dati.

5. Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL di PESCARA, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*; il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile della U.O. Affari Legali; sia il titolare sia il responsabile si intendono domiciliati ad ogni effetto di legge presso la sede legale dell'ente.

6. Ciascun destinatario del presente regolamento è altresì informato che, con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al Responsabile, ha diritto di ottenere:

a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;

b) l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;

c) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

f) inoltre, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 11

(Modiche al Regolamento)

1. Ogni modifica, novazione, integrazione, abrogazione totale o parziale di ogni e ciascuna disposizione contenuta nel presente regolamento deve essere proposta alla Direzione Aziendale.

2. La Direzione Aziendale procede all'approvazione delle proposte di cui al comma 1 mediante formale apposito provvedimento.

Art.12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente Regolamento è parte integrante e sostanziale della Deliberazione n. _____ del _____, proposta dall'Unità Operativa Affari Legali.

Le prescrizioni contenute nel presente Regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, per tutti i procedimenti di natura contenziosa iniziati a partire dalla data di approvazione del presente regolamento.

La liquidazione delle parcelle relative ai patrocini legali riguardanti l'assistenza legale ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA e art. 26 Area Comparto conferiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento viene effettuata, previa valutazione della congruità della parcella ed esibizione di parere del competente Consiglio dell'Ordine.

2. Le delibere direttoriali n. 861 del 15.10.2009 e n. 93 del 27.01.2010 potranno essere integrate, modificate o revocate con appositi provvedimenti del Direttore Generale. In tale evenienza il presente Regolamento verrà modificato limitatamente ai punti dell'articolato in cui le dette delibere sono state richiamate, salvo diversa determinazione contenuta negli stessi provvedimenti di integrazione, modifica o revoca.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute in materia nei CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità Aree Dirigenziali e personale non dirigenziale.

MODULISTICA

Al Direttore Generale
dell'Azienda U.S.L. PESCARA
Via Paolini, 45/47
65124 PESCARA

OGGETTO: Istanza di patrocinio legale

_ | _ sottoscritt (cognome e nome) dipendente di questa Azienda in
qualità di
..... (qualifica) in servizio presso..... (Area,
U.O.C, U.O.S.D.,
U.O.S., etc.) residente in tel. \ fax
.....
mail.....

COMUNICA

di aver ricevuto comunicazione/notifica in data del seguente atto allegato in copia

1
:
o

Atto di citazione per risarcimento danni

o

Atto connesso a procedimento penale:

- Avviso di garanzia
- Invito a comparire come persona sottoposta a indagine

- Altro
(specificare).....

Breve	descrizione	del	fatto:
.....
.....
.....

RICHIESTE

l'assistenza legale ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 CC.CC.NN.LL. Dirigenza Medica e Veterinaria dell'08.06.2000, art. 25 Dirigenza S.P.T.A. e art. 26 CCNL Area Comparto del 20.09.2001 .

A tal fine dichiara di

O - voler usufruire ai fini della difesa in giudizio, nell'ambito della rosa di professionisti individuati dall'Azienda, ivi compreso quello eventualmente designato dalla Compagnia di Assicurazione con la quale l'azienda ha stipulato polizza.

O - voler usufruire ai fini della difesa in giudizio di un Legale di propria fiducia, individuandolo

nella persona
dell'Avv.....

o - voler usufruire ai fini della difesa in giudizio di un Legale di propria fiducia, riservandosi di comunicare successivamente il nominativo del difensore prescelto.

_ | _ sottoscritt _, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c. **DI**

O - non aver contratto né di essere beneficiaria \ o di polizze assicurative che conferiscano diritto a\la dichiarante di chiedere a Compagnie di Assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario;

o - aver contratto e\o di essere beneficiaria \ o di polizze assicurative, di cui si allega copia, con la seguente\i Compagnia\le Assicuratrice\i.....che prevedono in favore del/la dichiarante diritto a chiedere il rimborso per oneri difensivi.

Luogo\data.....

Firma

Si allega copia del documento di
riconoscimento.....n.....rilasciato

il..... da.....

1

Barrare la casella e la tipologia di atto di interesse

2

Barrare solo l'opzione prescelta

MODULISTICA

Al Direttore Generale
dell'Azienda U.S.L. PESCARA
Via Paolini, 45
65124 PESCARA

OGGETTO: Istanza di rimborso spese legali

_ | _ sottoscritt _ (cognome e nome)
dipendente di questa
Azienda in qualità di.....(qualifica)
In servizio presso.....(Area, U.O.C, U.O.S.D., U.O.S., etc.)
Residente in..... tel.\fax
mail.....
comunica che il procedimento giudiziario R.G.N.R. è stato definito con il
seguinte atto
allegato in copia
autentica:.....
.

CHIEDE

il rimborso degli oneri legali sostenuti.
A tal fine

ALLEGA

O - copia del citato provvedimento giudiziario che definisce il giudizio;
o - parcella analitica delle attività svolte, con documentazione probante (copie verbali di
udienza,
comparse, note etc.);
o - parcella analitica delle attività svolte, con documentazione probante (copie verbali di
udienza,
comparse, note etc.), munita del parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati;
o - fattura debitamente quietanzata dal difensore
Avv.....
o - Altro
(specificare):.....
.....
.....

_ | _ sottoscritt _ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c. e con riferimento al procedimento giudiziario per
cui chiede
il rimborso delle spese legali,

DI

O - non aver contratto né di essere beneficiaria\o di polizze assicurative che conferiscano
diritto
al\la dichiarante di chiedere a Compagnie di Assicurazione il rimborso di oneri difensivi
sostenuti in procedimento giudiziario;
o - aver contratto e\o di essere beneficiaria \ o di polizze assicurative, di cui si allega copia,
con la seguente\i Compagnia\ e Assicuratrice\i.....che

prevedono in favore del\ la dichiarante diritto a chiedere il rimborso per oneri difensivi.
sostenuti in procedimento giudiziario e, in tal ultimo caso:

o - di aver chiesto o di voler chiedere alla\e Compagnia\e
..... il totale
rimborso delle spese legali corrisposte dal dichiarante al proprio difensore per l'attività
difensionale

svolta nel citato procedimento giudiziario;

o - di aver chiesto o di voler chiedere alla\e Compagnia\e
.....il

rimborso della sola differenza tra quanto eventualmente rimborsabile dall'Azienda Unità
Sanitaria

Locale e quanto effettivamente pagato dal dichiarante al proprio difensore a titolo di spese
legali per

l'attività difensionale svolta nel citato procedimento giudiziario.

Luogo \ data.....

Firma

Si allega copia del documento di
riconoscimento.....n.....rilasciato

il..... da.....

1

Barrare la casella e la tipologia di atto di interesse

2

Barrare solo l'opzione prescelta

MODULISTICA

Al Direttore Generale
dell'Azienda U.S.L. di PESCARA
Via Paolini, 45
65124 PESCARA

OGGETTO: Denuncia sinistro e richiesta copertura assicurativa.

_ | _ sottoscritt _ (cognome e nome)
dipendente di
questa Azienda in qualità di(qualifica) in
servizio presso..... (Area, U.O.C, U.O.S.D., U.O.S., etc.)
residente
in

.....
tel.\fax

.....
mail.....comunica di aver ricevuto
comunicazione\notifica

in data del seguente atto allegato in copia

1
:

- o Richiesta stragiudiziale di risarcimento danni
- o Atto di citazione per risarcimento danni
- o Atto connesso a procedimento penale:
- o Avviso di garanzia
- o Invito a comparire come persona sottoposta a indagine
- o Altro

(specificare).....

Breve descrizione del fatto:

.....
.....
.....
.....

Tanto premesso, _ | _ sottoscritt _

CHIEDE

di poter usufruire della copertura assicurativa per RCT vigente all'epoca dei fatti per cui è causa.

_ | _

sottoscritt __, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 codice civile, di essere assicurato con la Compagnia assicuratrice..... con sede in..... alla quale è stata \ non è stata inoltrata denuncia in merito ai fatti.

A tal riguardo allega copia della polizza assicurativa.

Sarà cura del Legale incaricato o personalmente informare codesta Azienda, in merito agli sviluppi processuali della vicenda.

Luogo/data.....

Firma

Si allega:

1. Copia dell'atto notificato

2. copia del documento di riconoscimento.....n.....rilasciato il..... da.....

Barrare la casella e la tipologia di atto di interesse

15

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO QUADRIENNIO 1998 - 2001
DELL'AREA
RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE

Parte normativa quadriennio 1998 - 2001 e parte economica biennio 1998 - 1999,
08.06.2000

ART. 24

Coperture assicurative

1. Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

2. Al fine di pervenire ad una omogenea quanto generalizzata copertura assicurativa per tutti i dirigenti del SSN è istituita una commissione paritetica nazionale formata dai rappresentanti di tutte le regioni e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per la realizzazione, attraverso forme consortili delle stesse Regioni, di un fondo nazionale che consenta di provvedere alla predetta tutela mediante la sottoscrizione di accordi quadro con compagnie di assicurazione appositamente selezionate secondo le vigenti disposizioni di legge, ai quali le aziende aderiscono.

3. Per il raggiungimento di tale scopo, la Commissione paritetica indicherà le modalità di costituzione, gli organi di gestione, le modalità di funzionamento, il sistema dei controlli del predetto fondo e la decorrenza dei versamenti. Il fondo sarà costituito - come base - dagli apporti economici prestabiliti dalla Commissione a carico delle singole aziende e finanziati dalle stesse con le risorse già destinate alla copertura assicurativa ed in misura media pro-capite di L 50.000 mensili, trattenute sulla voce stipendiale prevista dalla commissione stessa, a carico dei dirigenti per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale.

4. La Commissione paritetica dovrà ultimare i propri lavori entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto.

5. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi è fatto salvo il diritto del dirigente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall'azienda per lo svolgimento del servizio.

6. La polizza di cui al comma 5 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.

7. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

8. I massimali delle polizze di cui al comma 7 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

9. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici per morte o gli esiti delle lesioni personali, in

base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo, sono detratti – sino alla concorrenza - dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

10. Sono disapplicati l'art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l'art. 88 del DPR 384/1990.

ART. 25

Patrocinio legale

1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica.

Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO QUADRIENNIO 1998 – 2001 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1998 - 2001 E PARTE ECONOMICA

BIENNIO 1998 – 1999, 08.06.2000

ART. 24

Copertura assicurativa

1. Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

2. Al fine di pervenire ad una omogenea quanto generalizzata copertura assicurativa per tutti i dirigenti del SSN è istituita una commissione paritetica nazionale formata dai rappresentanti di tutte le regioni e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per la realizzazione, attraverso forme consortili delle stesse Regioni, di un fondo nazionale che consenta di provvedere alla predetta tutela mediante la sottoscrizione di accordi quadro con compagnie di assicurazione appositamente selezionate secondo le vigenti disposizioni di legge, ai quali le aziende aderiscono.

3. Per il raggiungimento di tale scopo, la Commissione paritetica indicherà le modalità di costituzione, gli organi di gestione, le modalità di funzionamento ed i sistemi dei controlli del predetto fondo e la decorrenza dei versamenti. Il fondo sarà costituito – come base - da apporti economici prestabiliti dalla Commissione a carico delle singole aziende e finanziati con le risorse già destinate alla copertura assicurativa ed in misura media pro-capite di L 50.000 mensili, trattenute sulla voce stipendiale prevista dalla commissione stessa, a carico dei dirigenti interessati, per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale.

4. La Commissione paritetica dovrà ultimare i propri lavori entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto.
5. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi è fatto salvo il diritto del dirigente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall'azienda per lo svolgimento del servizio.
6. La polizza di cui al comma 5 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.
7. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
8. I massimali delle polizze di cui al comma 7 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
9. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici, per morte o esiti di lesioni personali, in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti – sino alla concorrenza - dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
10. Sono disapplicati l'art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l'art. 19 del DPR 384/1990.

ART. 25

Patrocinio legale

1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda per la sua difesa.
4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'STIPULATO IL 7 APRILE 1999, 20.09.2001

ART. 25

Copertura assicurativa

1. Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 26, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Nell'ambito della Commissione paritetica nazionale prevista dagli artt. 24 dei CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del S.S.N., stipulati l'8 giugno 2000, le parti

potranno valutare l'opportunità di provvedere alla tutela assicurativa aggiuntiva di cui ai citati artt. 24, comma 3, anche per il personale della categoria D di cui al presente CCNL, in misura media pro-capite di lire 10.000 mensili su base volontaria.

3. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio.

In tali casi è fatto salvo il diritto del dipendente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall'azienda per lo svolgimento del servizio.

4. La polizza di cui al comma 3 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.
5. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le modalità di cui al comma 2, dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
6. I massimali delle polizze di cui al comma 5 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
7. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici per morte o gli esiti delle lesioni personali, in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo, sonodetratti – sino alla concorrenza - dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
8. Sono disapplicati l'art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l'art. 19 del DPR 384/1990.

ART. 26

Patrocinio legale

1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica.

Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.